

Comunicato stampa

Richieste informative ex art. 114, comma 5, D.Lgs. 58/1998

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. comunica le informazioni rese dal Collegio Sindacale della Società, allegate al presente comunicato stampa, in risposta alle richieste informative ex art. 114, comma 5, D.Lgs. 58/1998 inoltrate dalla Consob all'organo di controllo con nota del 19 ottobre 2012, in relazione all'aumento del capitale sociale a pagamento della Società, deliberato dall'Assemblea straordinaria del 3 settembre 2012, nonché alla revoca dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 3 novembre 2011.

Milano, 22 ottobre 2012

Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Obiettivo della Società è quello di realizzare un progetto strategico di ampio respiro finalizzato a dar vita ad un gruppo focalizzato nelle attività di investimento stabile nei settori del private equity, real estate e del long term investment. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it.

Per ulteriori informazioni:

Sara Colombo
Investor Relator
Tel. +39 02 92886300
e-mail: ir@sinpar.it

Spett.le
SINTESI SPA
Via Solferino 7
MILANO

Richiesta Consob ai sensi dell'art. 114 comma 5 del TUF

Il collegio sindacale, in esecuzione della richiesta di cui all'oggetto inoltrata da Consob in data 19 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 114 comma 5 del TUF riporta quanto segue:

- 1) *Sulle valutazioni svolte dall'organo di controllo riguardo al contenuto dell'atto di citazione sopra menzionato tenuto conto della formulazione da parte di codesto organo di controllo in data 6 dicembre 2011 di una proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di SINTESI SPA a RIA & Partners spa*

L'organo di controllo, in data 6 dicembre 2011, ha formulato una proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della società a Ria Grant Thornton S.p.A. (peraltro l'unica società tra le numerose interpellate che si è resa disponibile a formulare un'offerta) sulla base dell'offerta da questa emessa in data 09 novembre 2011.

In tale proposta, accertata l'indipendenza e l'inesistenza di cause di incompatibilità, il Collegio aveva ritenuto:

- sussistente l'idoneità tecnica/organizzativa della RIA & Partners (iscritta nell'elenco Consob) anche in considerazione della ridotta dimensione dell'emittente in termini sia di attivo investito sia di volume di affari;
- adeguato il corrispettivo richiesto per l'incarico anche alla luce della previsione contrattuale che prevedeva la possibilità di adeguamento dello stesso.

Ad oggi il Collegio non ritiene si siano verificati fatti o circostanze tali da modificare il giudizio a suo tempo espresso nonostante la dimensione del "gruppo" si sia incrementata per effetto dell'acquisizione della partecipazione in Moviemax.

Non risultano, infatti, a questo Collegio, elementi che possano far ritenere che la società RIA non abbia svolto con diligenza ed applicazione di risorse adeguate le attività per le quali questo collegio aveva formulato la proposta di incarico di cui sopra.

Analogamente non risulta a questo collegio che contestazioni in tal senso siano state

effettuate da esponenti della società SINTESI.

Né a conclusioni diverse possono condurre le contestazioni di negligenza professionale contenute nell'atto di citazione notificato a RIA in data 23/07/2012 in quanto, indipendentemente dalla loro fondatezza, esse si riferiscono esclusivamente ad un incarico (attestazione dati pro forma) diverso ed ulteriore rispetto a quello per il quale questo collegio aveva formulato la propria proposta motivata.

Tuttavia, nell'ambito dei generali doveri di vigilanza gravanti sul Collegio Sindacale, con riferimento al contenuto dell'atto di citazione e alla conseguente lettera di precisazioni della RIA abbiamo preso attenta visione dei preventivi concordati con la società, delle attestazioni pro-forma rilasciate e delle affermazioni dell'avv. Vaghi (legale incaricato da Sintesi per il tramite del proprio A.D.) esplicitate nell'atto di citazione finalizzate a non riconoscere il pagamento delle *extra fee* richieste da Ria Grant Thornton.

Dall'analisi della documentazione complessivamente disponibile questo collegio sindacale, che non ha ovviamente una funzione giudicante sulle ragioni rispettivamente avanzate dalle due controparti, nell'ambito del proprio dovere di vigilanza è giunto alle seguenti conclusioni:

- la controversia in essere tra SINTESI e RIA non dovrebbe avere le caratteristiche di rilevanza tali da compromettere l'indipendenza del revisore stante l'importo delle *extra fee* richieste e contestate (circa 55 mila euro) in rapporto alle dimensioni delle due società controparti;
- tuttavia, il tenore delle affermazioni contenute nell'atto di citazione, per quanto queste verosimilmente appesantite dallo scopo che sempre si prefigge un Avvocato nel tentativo di riflettere le ragioni del proprio assistito, consentono di comprendere come la RIA e segnatamente il partner incaricato, si sentano lesi nella loro dignità professionale a tal punto da ritenere esaurito il rapporto fiduciario con la società e venuta meno la propria indipendenza.

2) Sulle valutazioni svolte dall'organo di controllo sulla circostanza che l'iniziativa legale in discorso sia stata assunta dal dott. Corrado Coen senza coinvolgere il consiglio di amministrazione della Società e che, pertanto, gli organi sociali della stessa siano stati informati solo successivamente alla notifica dell'atto di citazione della società di revisione;

L'A.D ha proceduto alla notifica dell'atto di citazione senza preventivamente avvertire il collegio sindacale e senza che una tale decisione fosse assunta in sede di Consiglio di Amministrazione.

Formalmente il comportamento tenuto dall'A.D. è legittimo, in quanto rientrante nei complessivi e generali poteri dallo stesso esercitabili in virtù della delega a suo tempo conferatigli dal CdA..

Tuttavia, data la delicatezza della questione che involge funzioni essenziali della vita societaria, non vi è dubbio che ragioni di opportunità e di correttezza istituzionale avrebbero imposto di portare la questione in Consiglio di Amministrazione o quanto meno di informare tempestivamente gli amministratori indipendenti ed il collegio sindacale.

Cosa che, come detto, non è avvenuta se non in sede di ratifica nell'ambito della riunione del consiglio di amministrazione del 29/08/2012, per quanto in più occasioni anche in sede di CdA lo stesso A.D. aveva dichiarato di aver dato mandato ad un legale affinché lo stesso valutasse la diligenza dell'operato di RIA (sempre con riferimento all'attestazione sui pro-forma).

Questo collegio ha subito e più volte stigmatizzato il comportamento descritto: prima verbalmente ed informalmente, poi a mezzo mail (inviata dal dott. Luciano Leonello Godoli il 20 agosto 2012) e ancora, sempre tramite il dott. Luciano Leonello Godoli, nel cda della società INVESTIMENTI E SVILUPPO sempre del 29 agosto 2012, successivamente chiedendo formalmente la convocazione di un cda della società SINTESI che all'ordine del giorno portasse "*indicazioni del collegio sindacale sulle norme di comportamento da tenere nei rapporti con il revisore legale*", ed infine nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione di SINTESI del 20 settembre u.s. nel corso della quale il collegio sindacale ha chiesto espressamente di essere preventivamente informato di eventuali analoghe decisioni o iniziative che dovessero essere intraprese onde consentire allo stesso organo di controllo di svolgere la funzione di vigilanza ad esso assegnata dalla Legge.

3) Sul contenuto della proposta motivata menzionata nel comunicato stampa del 15 ottobre u.s.

Si allega la proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 già messa a a disposizione dalla Società in data 19 ottobre 2012.

4) Sulle valutazioni svolte dall'organo di controllo sulle modalità che la Società intende adottare per l'interruzione del mandato conferito a RIA nel dicembre 2011

Come noto, la Società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A., con raccomandata del 10 agosto 2012, ha rilevato che, stante l'atto di citazione notificato da parte di Sintesi S.p.A. "qualificabile come minaccia significativa all'indipendenza del revisore", non sussistono "alternative all'interruzione anticipata dell'incarico di revisione relativo a Sintesi e alle società del suo Gruppo".

Inoltre con successiva raccomandata del 14 settembre 2012 ribadiva che "il contenzioso instaurato da Sintesi si qualifica come una significativa minaccia all'indipendenza del revisore [...]. Si è venuta dunque a creare la necessità di interrompere anticipatamente gli incarichi di revisione legale in oggetto" invitando (i) i consigli d'amministrazione delle Società Sintesi e Investimenti e Sviluppo S.p.A. affinché "provvedano quanto prima a convocare le rispettive assemblee per l'interruzione degli incarichi di revisione in oggetto e la nomina del nuovo revisore" nonché (ii) i rispettivi collegi sindacali a porre in essere gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 39/2010 in relazione al conferimento del nuovo incarico di revisione legale.

L'organo amministrativo della Società SINTESI, prendendo atto delle comunicazioni pervenute da Ria, con riferimento all'interruzione anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti delle società Sintesi, AC Holding e IES, ritiene che la stessa Ria abbia considerato, in maniera del tutto unilaterale, la propria indipendenza compromessa. Ciò in quanto, a parere dello stesso organo amministrativo, (i) la controversia in essere tra la Società e Ria non dovrebbe avere le caratteristiche di rilevanza tali da compromettere l'indipendenza del revisore stante l'importo esiguo delle "extra fee" richieste da Ria e contestate dalla Società (circa 55 mila euro); (ii) quanto riportato nell'atto di citazione notificato alla Ria in data 23 luglio 2012 è il frutto di considerazioni di carattere legale scritte dall'avvocato incaricato di redigere l'atto stesso, non direttamente riconducibili alla Società, e funzionali a sostenere, e rendere in ipotesi accoglibile, la pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio senza alcun intento spregiativo e con un evidente rapporto con la materia controversa e (iii) l'incarico svolto dalla Ria sui dati pro forma della Società oggetto del contenzioso è del tutto separato dall'attività di revisione legale sui bilanci e la relazione semestrale delle società del gruppo Sintesi.

Tuttavia, nelle more dell'emanazione del regolamento del MEF (disciplinante i casi e le modalità con le quali la società di revisione legale possono dimettersi dall'incarico), ed in assenza di una norma secondaria che possa qualificare giuridicamente, in maniera certa, le comunicazioni di Ria

- inviate alla Società il 10 agosto ed il 14 settembre 2012 - come dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti, l'organo amministrativo ritiene di proporre all'Assemblea la delibera di revoca della Ria per giusta causa ancorché la stessa, nelle menzionate comunicazioni, abbia evidenziato di trovarsi nella necessità di interrompere anticipatamente gli incarichi di revisione legale. La proposta di deliberazione relativa alla revoca di Ria viene quindi formulata, per l'organo amministrativo, al fine di consentire alla Società di procedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altra società di revisione legale senza dubbi interpretativi sulla fattispecie normativa applicabile. La giusta causa di revoca della Ria, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 39/2010, sussiste pertanto per le motivazioni addotte dalla stessa Ria nelle comunicazioni del 10 agosto e 14 settembre 2012, avendo la stessa dichiarato unilateralmente, tra le altre cose, la sussistenza di circostanze che minacciano la sua indipendenza nell'attività di revisione delle società del gruppo Sintesi e di cui la Società ne può solo prendere atto ai fini della revoca.

Valutazioni svolte dall'organo di controllo stesso riguardo a tali modalità

In merito alle valutazioni dell'organo amministrativo circa il venir meno dell'indipendenza, il collegio sindacale evidenzia che dall'analisi della documentazione complessivamente disponibile questo collegio sindacale, che non ha ovviamente una funzione giudicante sulle ragioni rispettivamente avanzate dalle due controparti, nell'ambito del proprio dovere di vigilanza, è giunto alle seguenti conclusioni:

- la controversia in essere tra SINTESI e RIA non dovrebbe avere le caratteristiche di rilevanza tali da compromettere l'indipendenza del revisore stante l'importo esiguo delle extra fee richieste e contestate (circa 55 mila euro);
- tuttavia, il tenore delle affermazioni contenute nell'atto di citazione consentono di comprendere come la RIA, e segnatamente il partner incaricato, si sentano lesi nella loro dignità professionale a tal punto da ritenere esaurito il rapporto fiduciario con la società e venuta meno la propria indipendenza.

Ciò premesso, il Collegio, rilevato che (i) a seguito dell'acquisizione del controllo di fatto di Movieimax Media Group S.p.A., alla luce di quanto previsto dal Principio di Revisione n. 600, la Ria risulta privata della posizione di revisore principale del Gruppo, (ii) in conseguenza del noto atto di citazione notificato dalla Sintesi S.p.A. è venuta meno l'indipendenza del revisore.

Considerato peraltro che, tali circostanze sono state evidenziate e argomentate dalla stessa società di revisione Ria, rispettivamente, nelle proprie lettere del 6 luglio e del 10 agosto u.s..

Atteso che la bozza di regolamento attuativo pubblicata dal MEF riporta le seguenti fattispecie tra le giuste cause di revoca:

"b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del

gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;"

e comunque

"e) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;"

nonché

"e) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;"

nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento attuativo, ritiene che l'interruzione anticipata dell'incarico di revisione conferito alla Ria Grant Thornton S.p.A. debba avvenire mediante revoca per giusta causa, ricorrendone – a parere di codesto organo di controllo – i relativi presupposti.

Tale orientamento è stato condiviso dalla SOCIETA' la quale, pur evidenziando dubbi interpretativi, ha ritenuto di convocare l'assemblea dei soci per deliberare sulla REVOCA del revisore e la contestuale nomina di un revisore di gruppo.

In merito si evidenzia come in data 19 ottobre 2012 sono state convocate le assemblee delle società del gruppo nel seguente ordine:

- 22 novembre 2012 per MOVIE MAX MEDIA GROUP SpA
- 23 novembre 2012 per SINTESI SpA
- 3 dicembre 2012 per INVESTIMENTI & SVILUPPO SPA

al fine di consentire a MOVIE MAX spa di procedere per prima all'individuazione del nuovo revisore, posto che quest'ultimo dovrà esaminare direttamente la parte del bilancio consolidato della SOCIETA' più significativa rispetto alle parti esaminate da altri revisori delle società del gruppo SINTESI.

5) Sugli aggiornamenti sulle valutazioni formulate dall'organo di controllo nelle Osservazioni alla Relazione sulla Situazione Patrimoniale al 10 luglio 2012 riguardo alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale

Il collegio sindacale, con riferimento al presupposto della continuità aziendale, ribadisce che la stessa è condizionata al verificarsi di eventi futuri incerti quali:

- la ricapitalizzazione della società secondo quanto deliberato dall'assemblea straordinaria del 3/9/2012 non ulteriormente procrastinabile;


- il perfezionamento del consolidamento dell'esposizione debitoria bancaria della principale controllata Moviemax SpA con piano industriale di ristrutturazione attestato ex art. 67, comma 3 lett. d), dal perito attestatore prescelto e condiviso dagli Istituti di credito; il completamento di tale intervento di "turnaround", con l'assunzione in tale contesto del controllo della maggioranza del capitale, consentirà altresì di ottenere benefici finanziari sulla controllante, derivanti dal consolidamento fiscale;

Gli elementi sopra riportati hanno condotto il Revisore legale RIA Grant Thornton all "*impossibilità di esprimere un giudizio sul Bilancio d'esercizio e consolidato 2011, non avendo elementi probativi sufficienti per giudicare la corretta applicazione dei principi contabili*", opinione che è stata condivisa dallo scrivente organo di controllo nella relazione al Bilancio 2011 e ribadita nella relazione ex art. 2446 e 2447 del codice civile.

Non risultano, ad oggi, a questo Collegio, elementi nuovi che possano mutare un tale giudizio né tali elementi sono rinvenibili dal comunicato stampa pubblicato dalla SOCIETA in data 21 ottobre 2012, e, quindi, il collegio sindacale conferma le medesime perplessità, già segnalate nella relazione ex articolo 2446 e 2447 c.c, in ordine alla necessità di un'adeguata ricapitalizzazione della società, non ulteriormente procrastinabile, con iniezione di liquidità adeguata per fronteggiare l'esposizione debitoria scaduta, il sostenimento dei costi di gestione e consentire i nuovi investimenti programmati.

Il Presidente del Collegio Sindacale

(Massimo Pratelli)



SINTESI S.p.A.
Sede Legale Via Solferino 7, Milano (Mi)
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n.00849720156
P.IVA:12592030154

Proposta motivata del Collegio Sindacale di SINTESI S.p.A. in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010

All'Assemblea degli Azionisti di SINTESI S.p.A.

Si premette

- Che la società RIA & PARTNERS GRANT THORNTON (d'ora in poi RIA), attualmente incaricata della revisione legale dei conti della Vs. società oltre che della controllata INVESTIMENTI & SVILUPPO SPA (anche semplicemente IES) con lettera del 10/08/2012 ha manifestato la propria volontà di recedere dall'incarico avendo ravvisato la sussistenza di una significativa minaccia alla propria indipendenza (Principio Revisione n° 100 par. 5.9);
- Che detta minaccia è stata ravvisata a seguito della notifica da parte della Vs. società di un atto di citazione in data 23 luglio 2012;
- Che a seguito dell'acquisizione del controllo della società MOVIE MAX spa si rende necessario procedere alla nomina di un revisore di gruppo;
- Che, pertanto, si rende necessario procedere alla sostituzione del revisore in carica dotando altresì la società di un revisore di gruppo;
- Che tale incarico non può essere assunto dalla PRICE WATER HOUSE COOPERS (anche semplicemente PWC), attuale revisore della controllata MOVIE MAX, in quanto recentemente revocata per giusta causa dalla società SINTESI;
- che a far data dal 7 aprile 2010, il nuovo D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ha previsto all'art 13 che " salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico";

tutto ciò promesso il Collegio Sindacale fa presente quanto segue

Il Collegio ha svolto, per quanto di competenza e di concerto con i collegi sindacali delle società INVESTIMENTI & SVILUPPO SPA e MOVIE MAX, le proprie attività tese alla ricerca di un soggetto adeguato ad assumere l'incarico. A tal fine sono state interpellate TUTTE le società iscritte all'ex albo Consob (abrogato a far data dal 13 settembre u.s.) ed altre che, comunque, certificano soggetti EIP (enti di interesse pubblico) con la sola eccezione di quelle per le quali sussistevano evidenti motivi di incompatibilità o problemi di indipendenza.

Di tutte le società interpellate solo due hanno manifestato la propria disponibilità formulando una relativa proposta: AUDIREVI srl e RSM ITALY AUDIT & ASSURANCE srl (d'ora in avanti semplicemente RSM).

Il Collegio ha quindi proceduto all'analisi delle relative proposte verificando in particolare che:

- a) siano state attuate le necessarie procedure per accertare l'insussistenza di cause di incompatibilità e che le stesse abbiano dato esito negativo;
- b) i partner incaricati abbiano incontrato sia i dirigenti preposti sia i revisori uscenti (PWC per Moviemax e RIA per SINTESI ed INVESTIMENTI & SVILUPPO);
- c) che siano state attuate le necessarie procedure interne atte alla valutazione del rischio e quale sia risultato l'esito di tale procedimento valutativo.

Venendo al dettaglio delle due proposte pervenute che riguardano per il novennio 2012 – 2020 (gli importi sono ovviamente al netto di iva, accessori e spese vive):

- la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della SINTESI S.p.A., ai sensi dell'art 14 comma 1 del D. L. gs 39/2010;
- l'attività di verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 14 comma 1, lettera b) del D. Lgs 39/2010;
- la verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione prevista dall'art. 14 comma 2, lettera e) del D. Lgs 39/2010
- l'attività di verifica sulla sezione della "relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" redatta ai sensi dell'art. 123 bis del TUF
- la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato della SINTESI S.p.A.
- le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali ai fini delle imposte dirette sul reddito e del sostituto d'imposta.

Si ha che:

Sulla proposta di AUDIREVI

La proposta AUDIREVI che, nei confronti di SINTESI è stata inviata solo in forma sintetica, è così articolata

| <i>Attività</i> | <i>Ore</i> | <i>Corrispettivi</i> |
|--|------------|----------------------|
| Revisione e certificazione bilancio separato | 108 | 8.000,00 |
| Attività su bilancio semestrale | 54 | 4.000,00 |
| Revisione e certificazione su bilancio consolidato | 43 | 3.000,00 |
| TOTALE | 205 | 15.000,00 |

E' utile anche segnalare all'assemblea dei soci i termini della proposta avanzata nei confronti delle altre società del gruppo qui di seguito riportati

| <i>Società</i> | <i>Ore</i> | <i>Corrispettivo</i> |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Ac Holding | 70 | 5.000,00 |
| Investimenti & Sviluppo | 340 | 25.000,00 |
| Moviemax | 953 | 70.000,00 |
| TOTALE | 1363 | 100.000,00 |

Il partner principale che assumerebbe la responsabilità dell'incarico è il dott. Gian Mauro Calligari.

Sulla proposta RSM

La proposta di RSM per quanto concerne specificatamente la Vostra società è così articolata:

| <i>Attività</i> | <i>Ore</i> | <i>Corrispettivo</i> |
|--|------------|----------------------|
| Revisione bilancio esercizio | 95 | 7.000,00 |
| Revisione bilancio consolidato | 55 | 4.000,00 |
| Revisione limitata bilancio semestrale abbreviato separato e consolidato | 80 | 6.000,00 |
| Verifica regolare tenuta della contabilità | 34 | 3.000,00 |
| Sottoscrizione dichiarazioni fiscali | 16 | 1.000,00 |
| TOTALE | 280 | 21.000,00 |

Qui di seguito è inoltre riportato in modo sintetico il contenuto della proposta con riferimento alle altre società del gruppo

| <i>Società</i> | <i>Ore</i> | <i>Corrispettivo</i> |
|--------------------------|--------------|----------------------|
| Ac Holding | 188 | 14.000,00 |
| Investimenti & Sviluppo | 560 | 42.000,00 |
| Moviemax Media Group spa | 1.033 | 76.000,00 |
| Moviemax Italia srl | 217 | 16.000,00 |
| TOTALE | 1.810 | 148.000,00 |

Si specifica che l'offerta, richiamando anche la Comunicazione Consob n° 96003556 del 18/04/1996, prevede, al punto "6c", un meccanismo di adeguamento dei corrispettivi preventivati al verificarsi alcune condizioni. Il Collegio invita i sigg. soci a prendere visione di quanto riportato nel predetto punto 6c. Il partner incaricato è il dott. Giovanni Varriale.

Ciò premesso il Collegio:
ritenuto che

- la struttura dell'AUDIREVI sotto il profilo dimensionale non risulta a nostro parere adeguata all'assunzione dell'incarico in oggetto riguardante ben 3 società quotate portatrici, peraltro, di significative complessità gestionali e societarie;
- il corrispettivo complessivamente preventivato da AUDIREVI rappresenterebbe una significativa quota del suo volume di affari (maggiore del 10%) ponendo quindi un problema di indipendenza del revisore;
- il monte ore complessivamente preventivato per il gruppo appare insufficiente rispetto alla complessità del lavoro stando anche e soprattutto alle evidenze del recente passato

rilevato altresì che

- la struttura aziendale della RSM e le modalità di svolgimento della revisione da questa illustrate nella dichiarazione di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, appaiono adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che è stata fornita dalla RSM una dichiarazione di conferma di indipendenza in relazione ai requisiti previsti dalla legge;
- che la RSM risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico professionali maggiormente adeguate

rispetto all'AUDIREVI all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico;

- che il partner incaricato, dott. Giovanni Varriale, è certamente dotato delle competenze ed esperienza adeguate all'incarico

tutto ciò premesso

il Collegio Sindacale ritiene che l'offerta presentata da RSM ITALY AUDIT & ASSURANCE SRL, che si allega alla presente proposta, di cui costituisce parte integrante, corrisponda alle esigenze della Società sia dal punto di vista delle modalità con le quali l'attività di revisione verrà svolta, sia dal punto di vista del suo contenuto economico.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, il Collegio Sindacale all'unanimità propone l'incarico della revisione legale dei conti venga conferito, per il periodo 2012-2020, conformemente alla proposta della stessa formulata in data 5 ottobre 2012 ed alle condizioni economiche ivi contenute, alla Società di revisione RSM ITALY AUDIT & ASSURANCE SRL con sede in Milano, Via Carlo Torre 23, Socio responsabile del lavoro di revisione Dottor Giovanni Varriale.

Milano, 12 ottobre 2012

p. Il Collegio Sindacale

il Presidente

Massimo Pratelli

